



# COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA

Provincia di Rieti

CAP 02040 – Viale Verdi 6 – Tel. 0765/514031 - fax 0765/514667 - C/C postale 14988026 - P.I. 00109550574  
E-mail: [amministrativo@comune.cantalupoinsabina.ri.it](mailto:amministrativo@comune.cantalupoinsabina.ri.it) – Pec - [comune.cantalupoinsabina@anutel.it](mailto:comune.cantalupoinsabina@anutel.it)

R. 156

## ORDINANZA N° 6 DEL 10/03/2020

**OGGETTO:** ORDINANZA RECANTE MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 RELATIVE ALLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE E AGLI UFFICI COMUNALI

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 in tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA l' ordinanza del Presidente della regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19;  
RAVVISATA la necessità e l' urgenza di assicurare il puntuale rispetto, in ambito locale , di tutte le disposizioni governative e regionali come sopra emanate , nell' intento di preservare la salute pubblica;

CONSIDERATO che tali misure investono pertanto le attività che hanno luogo in strutture di proprietà comunale;

QUANTO alle attività di aggregazione , ricreative, culturali e sportive poste in essere presso edifici e Strutture di proprietà comunale da parte di associazioni e privati cittadini , dalla data odierna e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la adozione di idonee misure restrittive finalizzate al contenimento del propagarsi del contagio ;

CONSIDERATO inoltre che l'apertura dei luoghi di culto e' disciplinata dall' art. 2, comma 1 lett. v) del DPCM 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 dell' 8 marzo 2020 che dispone in modo da evitare assembramenti di persone e che la lett. d) del medesimo DPCM sospende le cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri ;

### TANTO PREMESSO

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO l' art. 35 del D.L. 2 marzo 2020 , n. 9 ai sensi del quale: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*

### ORDINA

1. per tutte le motivazioni in premessa citate e che qui si richiamano e confermano per formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo , il puntuale rispetto di tutte le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 nonche' nell' allegato 1 del del DPCM 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 dell' 8 marzo 2020, nonche' di ogni altra disposizione delle autorità competenti che dovesse essere nel frattempo emanata fino alla cessazione dello stato di emergenza e sue eventuali proroghe ;

2. Per gli edifici e le strutture di proprietà comunale, e precisamente :

- **Centro ricreativo anziani** : chiusura del centro e conseguente sospensione di tutte le attività da parte dei soci;

- **Asso Giovani** : chiusura del locale e conseguente sospensione di tutte le attività da parte dei soci;

- **Associazione Pro-loco Cantalupo in Sabina** - chiusura del locale e conseguente sospensione di tutte le attività da parte dei soci;

- **Associazione banda Comunale Cantalupo** - chiusura del locale e conseguente sospensione di tutte le attività da parte dei soci;

- **Impianto sportivo sito in Loc. Chiusetta**: chiusura al pubblico e obbligo da parte della Associazione Sportiva utilizzatrice dell' impianto medesimo di prestare la massima osservanza alle disposizioni contenute nell' art. 2 comma 1 lett. g) dpcm e di valutare l'opportunità di sospensione delle attività ivi espletate;

3.All'interno del cimitero comunale, e' fatto divieto di assembramento in occasione delle operazioni di seppellimento;

Si raccomanda ulteriormente , sempre nell' intento di impedire la diffusione del contagio , di osservare scrupolosamente le misure di prevenzione igienico sanitarie contenute nell' allegato 1 " al DPCM marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 dell' 8 marzo 2020 e che , ad ogni buon fine , qui di seguito si riportano:

Misure igienico-sanitarie:

a) *lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;*

b) *evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*

c) *evitare abbracci e strette di mano;*

d) *mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;*

- e) *igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);*
- f) *evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;*
- g) *non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;*
- h) *coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;*
- i) *non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
- l) *pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*
- m) *usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.*

Rende noto che avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso al TAR del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all' albo on line del Comune di Cantalupo in sabina ai sensi della legge n. 1034/1971 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla

pubblicazione ai sensi del DPR 1199/1971;

Dispone che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all' albo on line e sul sito istituzionale del comune di Cantalupo in Sabina
- inviata alla Prefettura di Rieti, al Comando Stazione Carabinieri di Cantalupo in Sabina, ai responsabili dei servizi del Comune di Cantalupo in Sabina
- comunicata agli utilizzatori degli impianti e strutture di proprietà comunale per l' adempimento

Il Sindaco  
(Paolo Rinalduzzi)

